

Contenzioso medico legale

Colpa professionale per omessa diagnosi

di Pier Francesco Tropea

In tema di responsabilità professionale del medico nell'esercizio della sua attività, le ipotesi di colpa possono essere molteplici, legate, non soltanto alle azioni o omissioni del sanitario, ma anche alle eventuali lesioni prodottesi nel paziente, in conseguenza delle decisioni terapeutiche ovvero per il semplice aggravamento delle condizioni di salute del malato stesso.

Per tale motivo, è importante giungere ad una definizione dello stato di malattia che oggi va intesa, non solo come alterazione organica o anatomica del corpo umano, ma anche come lesione dell'integrità fisica o anche solo psichica dell'individuo che configuri una limitazione funzionale dell'organismo.

Tali concetti risultano compiutamente espressi in una pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IVa pen., sentenza n. 2474 ottobre 2009 - gennaio 2010) concernente una errata diagnosi che ha comportato la ritardata scoperta di una patologia tumorale, con conseguente ritardo nell'esecuzione di un corretto trattamento del caso in oggetto.

I giudici del primo grado di giudizio avevano ritenuto i medici colpevoli di imperizia e negligenza per aver omesso di sottoporre il paziente ai necessari accertamenti che avrebbero consentito la diagnosi di un tumore intestinale, in luogo della gastrite erroneamente diagnosticata.

In Corte d'Appello il reato era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione ma, nonostante tale sentenza favorevole, i medici avevano presentato un ricorso in Cassazione, con l'obiettivo di ottenere una piena assoluzione. I giudici della Suprema Corte, pur confermando l'estinzione del reato per prescrizione, avevano ritenuta corretta la mancata assoluzione degli imputati, in quanto sussistenti, a loro giudizio, i profili di colpa per imperizia e negligenza caratte-

■ L'interesse della sentenza qui commentata verte su due concetti che meritano di essere riportati all'attenzione dei medici. Il caso riguarda una errata diagnosi che ha comportato la ritardata scoperta di una patologia tumorale, con conseguente ritardo nell'esecuzione di un corretto trattamento

rizzanti la condotta professionale dei medici imputati. A tal proposito, risultano molto interessanti le motivazioni addotte dai giudici che hanno condotto questi ultimi ad affermare la colpa professionale dei medici che avevano omesso la diagnosi di malattia tumorale, con ciò ingenerando un ritardo nell'esatta individuazione del tumore e nel conseguente trattamento di tale patologia. In sostanza, sostiene la sentenza in oggetto, la mancata, tempestiva diagnosi conseguente alla negligente con-

dotta medica, pur non essendo la causa della patologia tumorale di cui il paziente è risultato portatore e pur non essendo dimostrabile che il ritardo diagnostico abbia comportato un aggravamento del quadro patologico, ha certamente inciso negativamente sull'integrità psico-fisica del paziente, in ragione di una sofferenza, sia fisica che morale, che ne ha ostacolato la pronta guarigione, attraverso la permanenza nel tempo del processo patologico istauratosi. Tali concetti trovano il loro presup-

posto nelle più moderne nozioni mediche concernenti la salute della persona, intesa nell'accezione di equilibrio ed integrità fisica e psichica individuale, laddove il concetto di malattia non è inerente soltanto alle alterazioni di natura anatomica, ma riguarda più globalmente i processi che conducono alla limitazione funzionale, ancorché temporanea dell'organismo umano.

Lo stato di sofferenza del paziente, indotto dalla malattia, può risultare aggravato o prolungato a causa della mancata risoluzione della patologia conseguente a un'omissione o a un ritardo nell'intervento medico



Un'interpretazione di questo tipo era stata già avanzata in sede giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione la quale in una pronuncia dell'anno 2008 (n. 17505) aveva affermato che non necessariamente la patologia anatomica si esprime in uno stato di malattia, in quanto "possono esistere malattie non riconducibili ad una lesione anatomica". Tale assunto è stato riaffermato in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V°, n. 40428, giugno - ottobre 2009) nella quale viene sottolineato che è da considerate malattia ogni limitazione anche temporanea delle funzioni dell'organismo, indipendentemente da un'alterazione di ordine anatomico.

Una sentenza interessante

L'interesse della sentenza qui commentata è, a nostro avviso, duplice, in quanto essa si sofferma su due concetti che meritano di essere riportati all'attenzione dei medici.



La prima considerazione riguarda la diligenza del medico, in assenza della quale è agevolmente ravvisabile da parte del giudice un profilo di colpa sanitaria,

e ciò indipendentemente dalla perizia impiegata dal medico nella definizione diagnostica del caso in esame.

Si conferma cioè (e tale affermazione non sembra paradossale ai non addetti ai lavori) che il giudice è più incline a valutare con comprensione ed indulgenza un atto terapeutico che può risultare discutibile in ordine ad una scelta dettata da orientamenti talvolta divergenti per ragioni di Scuola, piuttosto che omettere di sanzionare una condotta negligente che è sempre e comunque condannabile. Il secondo rilievo concerne l'attenzione dei giudici nei confronti dello stato di sofferenza del paziente indotto dalla malattia, che può risultare aggravato o prolungato a causa della mancata risoluzione della patologia conseguente ad un'omissione o ad un ritardo nell'intervento medico. Su tale presupposto si basa essenzialmente il riconoscimento di un danno morale indotto nel paziente, che, in caso di confermata colpa medica, apre la strada ad un risarcimento economico, anche relativamente ad altre tipologie di danno risarcibile, quali il danno biologico e quello esistenziale, più volte riconosciuti sia dalle Corti di merito che in sede di legittimità. **Y**